

Crisi d'impresa, doppio giudizio per l'indipendenza dell'attestatore

Giurisprudenza. Barriere non sempre rigide tra i consulenti del piano di salvataggio e chi lo deve certificare: ammessi rapporti non continuativi anche se la Cassazione è contraria a qualsiasi commistione

**Giovanni Angelini
Gianluca Dan**

Il tema dell'indipendenza dell'attestatore è stato interessato nel corso del 2023 da alcune significative pronunce, tra loro divergenti.

Il doppio ruolo

Il Tribunale di Vicenza (18 ottobre 2023) è intervenuto con un decreto reso all'esito di un giudizio di opposizione ad uno stato passivo di un fallimento dove il credito dell'attestatore (che era risultato essere anche l'advisor del piano) era stato escluso per aver il professionista, in palese difetto di indipendenza, svolto entrambi gli incarichi. Il Tribunale ha affermato che la condotta del professionista invalidava l'intero procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale era stata anche ottenuta l'omologa del precedente accordo di ristrutturazione.

L'attestatore, infatti, non può contemporaneamente redigere il piano e attestarne, agendo in palese conflitto d'interessi.

In precedenza, con un provvedimento di diritto sostanziale il tribunale di Brescia (29 giugno 2023, relatore La Malfa) sanciva il diritto del debitore di presentare una nuova attestazione dopo che erano emersi forti dubbi sulla indipendenza del primo attestatore in quanto legato

da pregressi rapporti professionali con la società che esercitava un potere di controllo sulla debitrice.

Anche la documentazione presentata dalla ricorrente, per il tribunale rappresentava chiaro indice di pregressi, incompatibili, rapporti di collaborazione tali da compromettere l'indipendenza del professionista attestatore che deve essere garantita in termini sostanziali e formali anche sotto il profilo dell'apparenza, che costituisce il fondamento della fiducia che i creditori devono avere nell'attività svolta dall'esperto.

Ma, con la clausola generale della buona fede, il tribunale di Brescia ha concesso il termine per il deposito di una nuova relazione attestativa, previa sostituzione dell'attestatore con un nuovo professionista dotato di tutti i requisiti prescritti dal Codice della crisi di impresa.

La posizione della Cassazione

Il provvedimento del tribunale di Brescia sovrverte quanto stabilito dalla Cassazione (9927/2017) per un'altra vicenda di concordato preventivo. La Suprema Corte ha stabilito che: «L'indipendenza del professionista attestatore è un requisito imprescindibile che, se non posseduto dal nominato, rende inammissibile la domanda di concordato preventivo redatta con la sua collaborazione». Di conseguenza – nota ancora la Cassazione -- «la violazione dell'in-

I CRITERI

1

Cosa dice la legge

«Professionista indipendente» è l'incaricato dal debitore in uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che sia iscritto all'albo dei gestori della crisi delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali, sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile e sia indipendente

2

Cosa dicono le linee guida

Secondo la raccomandazione n. 4 delle linee guida per le imprese in crisi (a cura di Cndcec-Sidrea) il professionista attestatore, diverso dal consulente dell'imprenditore, può rendere le varie attestazioni nell'ambito della stessa operazione di risanamento ma non deve compromettere la propria indipendenza di giudizio

dipendenza del professionista attestatore è un vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell'interesse, oltre che del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell'intera procedura. La sanzione, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può allora essere diversa dall'inammissibilità della proposta di concordato preventivo».

In un altro caso (Tribunale di Torino 21 marzo 2023) il vizio all'indipendenza dell'attestatore è stato segnalato dalle Entrate che si opponevano all'omologa di un concordato, osservando come l'attestatore avesse intrattenuto rapporti lavorativi con il professionista advisor del piano. Il Tribunale ha omologato il concordato perché «il rapporto tra l'attestatore e l'advisor, accertati i fatti, non risultava di intensità tale da compromettere l'indipendenza di giudizio del primo» rispetto al secondo.

In un altro caso la Corte d'Appello di Bologna (20 gennaio 2020) non ha ritenuto compromessa l'indipendenza di un attestatore che aveva svolto una consulenza una tantum in favore di una controllante, statuendo che l'indipendenza dell'attestatore poteva risultare compromessa solo se il rapporto professionale fosse stato caratterizzato dalla continuità.